

Costituzione di associazione



In data 15 settembre 2014 per volontà dei soci

Giuseppina Adele Maria Capra, nata a Milano, il 22 ottobre 1964 ed ivi residente in via Rota Mauro, 7 CF: CPR GPP 64R62 F205J – cittadina italiana;

Alessandro La Ciacera, nato a Milano il 26 ottobre 1979 ed ivi residente in via Benozzo Gozzoli, 160 CF: LCC LSN 79R26 F205 R – cittadino italiano;

Riccardo Dellanoce nato a Milano il 1 aprile 1962 ed ivi residente in via Stefano Ussi, 21 CF: DLL RCR 62D01 F205 E – cittadino italiano;

Lorenzo Pains nato a Milano il 26 giugno 1994 ed ivi residente in via Benozzo Gozzoli, 160 CF: PNA LNZ 94H26 F205Z – cittadino italiano;

Paola Mucci, nata a Milano, il 23 aprile 1965 ed ivi residente in via Rho, 13 CF: MCC PLA 65D63 F205D – cittadina italiana.

1 - E' costituito l'Ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominato "Flûte Harmonique".

2 - L'Associazione, a carattere volontario e di durata illimitata, è senza scopo di lucro, è apolitica ed apartitica.

3 - L'Associazione ha sede in Milano – Piazza Greco, 11 presso la parrocchia di San Martino in Greco, tuttavia la stessa può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente Statuto.

4 - L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- Promuovere l'organizzazione di eventi musicali e culturali, dando la possibilità agli associati di approfondire le proprie conoscenze musicali partecipando ad iniziative concertistiche, culturali di animazione ed educazione musicale.
- Promuovere la formazione e l'educazione alla musica liturgica.
- Valorizzare e mantenere l'Organo Merklin-Tamburini della chiesa di San Martino in Greco e altri strumenti di cui la Comunità Pastorale Giovanni Paolo II in Milano è dotata.

5 - L'Associazione è retta dallo Statuto in allegato che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo.

6 - Possono diventare Soci tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione, o che intendano cooperare nelle forme previste dallo Statuto e dal regolamento.

7 - L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci si distinguono in Soci Fondatori – Soci Onorari – Soci Benefattori – Soci Musici – Soci Amici. Possono diventare Soci anche i minorenni previo consenso scritto di chi ne esercita la potestà.

8 - Le quote sociali sono fissate dal Consiglio Direttivo di anno in anno a seconda delle particolari esigenze.

9- Organismi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo, composto da Presidente, Vice-Presidente, e Responsabile pro tempore della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II in Milano.

10 - L'anno sociale non coincide con l'anno solare, ma inizia il 1 settembre e termina il 31 Agosto.

11 - Il primo Consiglio Direttivo è formato da

- Presidente *Giuseppina Adele Maria Capra* Vice-Presidente *Alessandro La Ciacera*
- Responsabile pro-tempore della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II in Milano *Don Giulio Savina*

Firmato

Giuseppina Adele Maria Capra, *Giuseppina Adele Maria Capra*, *Alessandro La Ciacera*, *Riccardo Dellanoce*

Riccardo Dellanoce, *Riccardo Dellanoce*, *Lorenzo Pains*, *Lorenzo Pains*

Paola Mucci, *Paola Mucci*



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL FISCALIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO
ATTO REGISTRATO AL N. 548
DEL 16 SET. 2014
IMPOSTE A 20,00% PER
EURO
OLTRE SANZIONI DI BOLLO



Flûte Harmonique Associazione musicale

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DURATA DELLA ASSOCIAZIONE

E' costituito l'Ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominato "Flûte Harmonique".
L'Associazione, a carattere volontario e di durata illimitata, è senza scopo di lucro, ed è apolitica ed apartitica.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano – piazza Greco, 11, presso la parrocchia di San Martino in Greco tuttavia la stessa può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Art. 3 - SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di:

- Promuovere l'organizzazione di eventi musicali e culturali, dando la possibilità agli associati di approfondire le proprie conoscenze musicali partecipando ad iniziative concertistiche, culturali, di animazione ed educazione musicale.
- Promuovere la formazione e l'educazione alla musica liturgica.
- Valorizzare e mantenere l'Organo Merklin-Tamburini della chiesa di San Martino in Greco e altri strumenti di cui la Comunità Pastorale Giovanni Paolo II in Milano è dotata.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione è aperta allo sviluppo di relazioni con organizzazioni similari, nazionali ed estere, su basi di reciprocità con facoltà di aderire ad associazioni e/o federazioni nazionali e/o estere aventi scopi analoghi.

Art. 4 - SOCI

Possono diventare Soci tutti coloro che condividono gli scopi della Associazione, o che intendano cooperare nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci si distinguono in Soci Fondatori – Soci Onorari – Soci Benefattori – Soci Musici – Soci Amici.

- Sono Soci Fondatori: coloro, che abbiano partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
I Soci fondatori hanno sempre diritto di partecipazione all'Assemblea.
- Sono Soci Onorari coloro che senza alcun impegno finanziario siano designati dal Consiglio Direttivo in base alle qualità personali e/o professionali,

In funzione del loro impegno sia finanziario che di volontariato e in funzione alla partecipazione attiva alle attività dell'Associazione si distinguono:

- Soci Benefattori, notevole impegno finanziario e partecipazione alle iniziative culturali dell'Associazione;
- Soci Musici, impegno finanziario correlato al percorso di studio scelto;
- Soci Amici, minimo impegno finanziario e partecipazione alle iniziative culturali dell'Associazione.

Possono diventare Soci anche i minorenni previo consenso scritto di chi ne esercita la potestà.

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, contribuendo inoltre al sostentamento dell'Associazione secondo le necessità del momento e gli obiettivi da raggiungere.

Art 5 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

I soci debbono inviare all'Associazione apposita adesione accompagnata dalla relativa quota sociale.

E' Socio Onorario il responsabile pro tempore della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II in Milano.

L'anno sociale non coincide con l'anno solare, ma è inizia il 1 settembre e termina il 31 Agosto.

Le quote sociali sono fissate dal Consiglio Direttivo di anno in anno a seconda delle particolari esigenze.

Flûte Harmonique
Federazione

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee;
- b) di essere eletti alle cariche previste dal presente statuto;
- c) di partecipare agli incontri ed alle attività proposte dall'Associazione;
- d) di presentare proposte su temi di comune interesse relativi all'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde

- a) per decesso;
 - b) per dimissioni;
 - c) per mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dalla data fissata dal Consiglio Direttivo;
- La quota associativa non è mai restituibile.

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita:

- a) dall'Assemblea dei Soci;
- b) dal Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Responsabile pro tempore della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II in Milano.

Art. 9 - POTERI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci che abbiano pagato l'intera quota sociale alla data della convocazione.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- ✓ almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- ✓ ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- ✓ quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera giorno e ora della convocazione.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate mediante affissione dell'avviso nella sede operativa almeno 30 giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno ed i punti del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di intervenuti.

Non è consentita l'espressione del voto per delega o per corrispondenza, in base al D.L. 460/97 art. 5

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- ✓ discute ed approva il rendiconto dell'associazione;
- ✓ procede alla nomina delle cariche elettive;
- ✓ delibera su argomenti e problematiche eventualmente proposte dal Consiglio Direttivo e dai Soci.

Art. 11 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- ✓ sulla modifica dello statuto;
- ✓ sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, Presidente, Vice-Presidente, Responsabile pro tempore della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II in Milano.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica fino a revoca.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a partecipare consulenti esterni,

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- ✓ redige il regolamento della Associazione, ponendolo in ratifica alla prima Assemblea utile;
- ✓ accoglie o rigetta le istanze di ammissione a soci;
- ✓ accoglie le dimissioni dei soci;
- ✓ detta le linee operative dell'Associazione;
- ✓ determina le quote associative e le scadenze.

Art. 14 - POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è investito dei più ampi poteri di gestione senza limitazioni, è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Può aprire e chiudere linee di credito nonché stipulare contratti di leasing e rilasciare garanzie di ogni tipo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 15 - POTERI DEL VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente è investito dal Presidente di poteri di gestione ordinaria. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 16- ENTRATE - USCITE

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi di enti pubblici, territoriali e/o comunitari;
- c) dalle quote di liberalità e di oblazione;
- d) da eventi pubblici organizzati dall'Associazione in conformità alle normative vigenti.
- e) da rimborsi spese effettuate dai soci.

Le uscite sono costituite da tutte le spese attinenti il funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà organizzare eventi per i soci ai quali verrà richiesto un contributo spese mai superiore al costo dell'evento stesso.

Art. 17 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 18 – SEZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DI ONLUS

L'associazione fa proprie le esclusioni di cui al punto dell'art 148 del DPR 917/86 ed al c.7 dell'art, 4 del DPR 633/72. Pertanto:

- a) si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) si obbliga a devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) si impegna a disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) si obbliga a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) sostiene la libera eleggibilità degli organi amministrativi, adottando il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile,
- e bis) attesta la sovranità dell'Assemblea dei Soci,
- e ter) uniforma i criteri di ammissione ed esclusione soci,
- e quater) adotta criteri e forme di pubblicità della massima trasparenza per le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni ed i rendiconti;
- e quinq) non ammette il voto per corrispondenza;
- e sexies) sancisce l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 19 - SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea, con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, che si riunisce in forma straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie che non trovano soluzione all'interno dell'Assemblea saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del foro di Milano, il cui giudizio sarà inappellabile.

Art. 21 - NORME APPLICABILI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle norme in materia del Codice Civile ed alle leggi in vigore.

I soci fondatori che hanno redatto il presente statuto sono:

Giuseppina Adele Maria Capra, nata a Milano, il 22 ottobre 1964 ed ivi residente in via Rota Mauro, 7 CF: CPR GPP 64R62 F205J – cittadina italiana;

Alessandro La Ciacera, nato a Milano il 26 ottobre 1979 ed ivi residente in via Benozzo Gozzoli, 160 CF: LCC LSN 79R26 F205 R – cittadino italiano;

Riccardo Dellanoce nato a Milano il 1 aprile 1962 ed ivi residente in via Stefano Ussi, 21 CF: DLL RCR 62D01 F205 E – cittadino italiano;

Lorenzo Pains nato a Milano il 26 giugno 1994 ed ivi residente in via Benozzo Gozzoli, 160 CF: PNA LNZ 94H26 F205Z – cittadino italiano;

Paola Mucci, nata a Milano, il 23 aprile 1965 ed ivi residente in via Rho, 13 CF: MCC PLA 65D63 F205D – cittadina italiana.

Milano, 15 settembre 2014 firme

Giuseppina Adele Maria Capra, *Alessandro La Ciacera*, *Paola Mucci*

Riccardo Dellanoce, *Lorenzo Pains*

Paola Mucci